



COMUNE DI SINNAI

Città Metropolitana di Cagliari

**Settore Urbanistica, Pianificazione generale ed attuativa, Edilizia Privata e SUAPE,
Protezione Civile**

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA SCOPERTA UBICATA IN LOCALITÀ "SOLANAS" VIA AL MARE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SETTORE NON ALIMENTARE PER LA VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE PER ANNI 12

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- la Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 e s.m.i.;
- il D.lgs. 26/03/2010 n°59 e ss.mm.ii.
- la Deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2007 n. 15/15;
- la Deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2008 n. 22/1;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 per le parti non contrastanti con le norme regionali;
- la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);
- l'Allegato A alla Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27/02/2018, con la quale sono state approvate una serie di modifiche alle Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE);
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il regolamento per il commercio sulle aree pubbliche del Comune di Sinnai approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 17/02/2010;
- il documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, assunto in recepimento dell'intesa del 5 luglio 2012;
- la legge n. 160 del 2019 art. 1 comma 816 che istituisce il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio indisponibile in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. n. 507 del 1993 (TOSAP);
- il regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21 maggio 2021;

RENDE NOTO

è indetto pubblico concorso per l'assegnazione di un'area di proprietà del Comune di Sinnai per l'esercizio del commercio a carattere stagionale per la vendita in modo non esclusivo di giornali e riviste per anni 12 ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e dell'accordo della conferenza unificata (16/45/CR13c/C11) con la seguente precisazione:

- L'area ha una superficie di mq 24.00 (mt. 4.00 x mt. 6.00) risulta inserita nel più ampio mappale distinto al N.C.T. al Foglio 84, particella 1397. La stessa è sita in località "Solanas" in adiacenza alla Piazza della Madonna della Fiducia;

Art.1 Tipologia e finalità dell'affidamento

L'area da assegnare in concessione risulta avere una superficie di mq 24.00.

Il concessionario si dovrà garantire, pena la decadenza della concessione, ad esercitare anche in modo non esclusivo l'attività di vendita di giornali e riviste nel periodo estivo dal 1 Aprile al 14 Ottobre.

Tuttavia, all'attività di vendita in modo non esclusivo di giornali e riviste non potrà mai essere affiancata da pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di qualunque genere.

È ammesso, previa l'acquisizione di idoneo titolo edilizio, l'installazione di strutture prefabbricate amovibili (edicola) da mantenere installate per tutto il periodo della concessione e pertanto senza la rimozione della stessa nel periodo di non attività.

Tutte le opere, gli allacci alle utenze di energia elettrica e acqua e il pagamento delle stesse forniture sono poste ad esclusivo carico del concessionario dell'area.

Art. 2 Durata della concessione

La durata della concessione è fissata in anni 12 (dodici) con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto di concessione, fatto salva l'applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 26/03/2010 n°59 art.70 e ss.mm.ii.

Il Contratto dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 2 (due) mesi dalla data del relativo provvedimento di aggiudicazione, e comunque il pagamento della prima rata dovrà avvenire contestualmente alla stipula del contratto di concessione.

Le spese relativi ai diritti di rogito, tasse/imposte varie, ivi comprese le marche da bollo sono a totale carico del beneficiario della Concessione.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere dalla convenzione anticipatamente, mediante preavviso con lettera da inviare al protocollo generale del Comune di Sinnai via raccomandata A/R e/o via posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima;

E' fatto divieto assoluto al Concessionario la sublocazione dell'area.

E' altresì vietata, prima di 36 mesi dall'inizio dell'attività, la cessione della gestione a terzi dell'attività.

L'eventuale subentrante dovrà comunque essere in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno permesso l'assegnazione del posteggio con il presente bando.

E' altresì precluso qualsiasi subentro di terzi in presenza di debiti del concessionario originale di qualsiasi natura ed entità nei confronti del Comune di Sinnai.

Il mancato esercizio della facoltà inerente la concessione ed il venir meno dei requisiti soggettivi ed oggettivi comportano comunque la decadenza immediata dell'assegnazione dell'area. Gli stessi impianti predisposti dal concessionario decaduto (allacci elettrici, idrici ecc.) resteranno acquisiti di diritto all'Amministrazione Comunale.

Si precisa inoltre che la concessione potrà essere revocata e/o modificata da parte dell'Amministrazione Comunale in presenza di ragioni di pubblico interesse, senza diritto di indennizzo per il Concessionario, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, a mezzo di lettera raccomandata e/o per mezzo di formale notifica espletata secondo le vigenti disposizioni in materia.

Al termine del periodo di concessione, qualora l'Amministrazione appaltante non abbia ancora espletato una nuova procedura di gara, la stessa si intende tacitamente prorogata sino alla conclusione di una nuova gara di evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a mesi 12.

Art. 3 Canone di Concessione

Alla concessione sarà applicata, per ogni anno di riferimento, il canone l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile relativa alla superficie assegnata e al periodo temporale di effettivo utilizzo.

Detto canone è disciplinato dagli art. 6-7-8 del *"Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.05.2021. Per l'anno in corso sono vigenti le tariffe indicate nell'allegato A del sopracitato regolamento attuativo della legge 160 del 2019 che indicano in 30 euro/mq il corrispettivo annuale per la concessione dell'area.

Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione.

Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a euro 500.00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7

Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 - 31.7 - 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

Il mancato pagamento del corrispettivo come sopra indicato, entro i termini stabiliti, costituisce motivo di risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 del Codice civile, fermo restando l'obbligo del Concessionario di corrispondere il dovuto e l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 4 Requisiti di partecipazione

Gli interessati che intendono partecipare al bando devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati i quali devono essere posseduti alla data di presentazione e sottoscrizione della domanda di partecipazione. Gli stessi possono essere autocertificati con le modalità indicate nel D.P.R. 445/2000; il rilascio della concessione resta in ogni caso subordinato all'accertamento del reale possesso degli stessi. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dai benefici derivanti dalla partecipazione al bando e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

A) REQUISITI MORALI - Per il commercio:

Sono ammessi a partecipare al presente bando persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della L.R. 18 maggio 2006, n.5 e ss.mm.ii., nonché dell'art.71 del D.lgs. 26/03/2010 n°59 e ss.mm.ii.

Art. 5 Contenuto della domanda

Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, anche penale:

- a) Cognome, nome, luogo e la data di nascita (se la domanda è presentata in qualità di legale rappresentante di società, anche l'esatta denominazione della società e la tipologia della stessa);
- b) Codice fiscale della persona fisica e, nel caso di società ovvero di società cooperative, codice fiscale del rappresentante legale e partiva IVA della società;
- c) Residenza, domicilio o recapito (indirizzo completo con indicazione del codice di avviamento postale, del recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail/pec) al quale l'Amministrazione comunale dovrà indirizzare le comunicazioni relative al bando;
- d) Possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. n.5;
- e) Dichiarazione di accettazione delle norme e condizioni stabilite dal bando.
- f) Per i cittadini extra Unione Europea possesso del permesso di soggiorno in corso di validità.
- g) dichiarazione stato nuovo operatori/soggetto già titolare di una autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche;
- h) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- i) numero familiari a carico;
- l) anzianità del richiedente;
- m) anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- n) anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 6 Presentazione della domanda

La domanda in bollo (da 16 euro) dovrà essere redatta utilizzando lo schema-tipo predisposto dall'ufficio allegato al presente bando e:

- sottoscritta dall'interessato con allegazione di documento di identità oppure, solo nel caso di invio tramite pec, firmata digitalmente.
- corredata dalle dichiarazioni richieste, compresi gli allegati relativi alle autocertificazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali e sui requisiti antimafia.

Su eventuale busta chiusa presentata all'ufficio protocollo contenente la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA SCOPERTA UBICATA IN LOCALITÀ “SOLANAS” VIA AL MARE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SETTORE NON ALIMENTARE (VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE), PER ANNI 12”

Qualora la domanda sia presentata tramite invio per Posta Elettronica Certificata all'indirizzo pec del protocollo dell'Ente: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it dovrà essere indicato il seguente oggetto:

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREA PUBBLICA SCOPERTA UBICATA IN LOCALITÀ “SOLANAS” VIA AL MARE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SETTORE NON ALIMENTARE (VENDITA DI GIORNALI E RIVISTE), PER ANNI 12”

La presentazione delle domande è ammessa a decorrere:

- **DAL GIORNO 20.05.2022**
- **SINO AL GIORNO 21.05.2022**

La domanda e tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro la data di scadenza prevista dal bando ed esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:

- consegna a mano e in busta chiusa nel rispetto delle indicazioni sopra citate, all'ufficio protocollo del Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze durante i giorni e gli orari di apertura al pubblico;
- tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale:

- la presentazione delle domande fuori dal termine stabilito e con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- l'omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese da allegare alla stessa;
- la mancata allegazione della copia di un documento d'identità del richiedente in corso di validità e/o della firma digitale.

Per la formazione della graduatoria si prenderanno in esame soltanto gli elementi dichiarati nella domanda di partecipazione e non saranno ammesse ulteriori integrazioni.

Art. 7 Titoli e criteri di selezione per la formazione della graduatoria. Priorità fra domande concorrenti.

Per l'area oggetto del presente bando verrà formulata un'unica graduatoria provvisoria.

Per la formulazione della graduatoria le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- a. richiesta da parte di nuovi operatori (50 punti);
- b. richiesta dell'area da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio di commercio su aree pubbliche con il seguente punteggio: 40 punti fino a 5 anni, 50 punti da iscrizione maggiore di 5 anni fino a 10 anni, 60 punti iscrizione oltre i 10 anni;
- c. in ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 - anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.

Ai fini dell'applicazione del presente requisito di priorità si precisa che sarà valutata la durata dell'iscrizione solo per le ditte che al momento della presentazione della domanda di partecipazione risultino effettivamente iscritte al registro Imprese; non verrà presa in considerazione l'attività delle imprese che all'atto della presentazione della domanda risultino sospese o definitivamente cessate.

L'area da assegnare tramite il presente bando è da intendersi appartenente a settore specializzato, e pertanto lo stesso non potrà essere modificato a discrezione del titolare dopo la relativa assegnazione, né assumere caratteristiche diverse a seguito di eventuale subingresso per gestione o cessione d'azienda.

La graduatoria avrà validità di due anni dall'approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, per tutto il periodo della sua validità, nel caso in cui la stessa area si rendesse disponibile a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza della concessione per i motivi previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche scoperte.

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il responsabile del settore pubblica la graduatoria provvisoria sulla base dei sopra elencati criteri per sette giorni all'albo pretorio online e sul sito internet istituzionale del Comune di Sinnai al fine della presentazione di eventuali osservazioni in via preliminare alla redazione della graduatoria definitiva.

Qualora il responsabile del servizio, in sede di valutazione delle domande presentate, rilevi la presenza di elementi che necessitino di ulteriori chiarimenti o approfondimenti, al di fuori dei casi tassativi di irregolarità o carenze insanabili sopra evidenziati, potrà richiedere ai concorrenti eventuali chiarimenti, assegnando un termine perentorio, comunque non superiore a dieci giorni, entro il quale adempiere a quanto richiesto. Decorso infruttuosamente il termine assegnato senza che il richiedente abbia regolarizzato la propria posizione, lo stesso verrà valutato attraverso gli elementi in possesso dell'ufficio.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti dovranno essere presentate, in forma scritta e mediante consegna tramite una delle seguenti modalità:

- Posta Elettronica Certificata all'ufficio protocollo dell'Ente: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
- direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente;

entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

Entro il termine di 30 giorni lavorativi dal termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, il responsabile del servizio provvederà a pubblicare la graduatoria definitiva tenendo conto, se ammissibili, delle eventuali osservazioni formulate dai concorrenti.

Il concorrente dichiarato vincitore sulla base delle risultanze della graduatoria definitiva sarà convocato presso l'ufficio Attività Produttive per gli adempimenti conseguenti (rilascio della concessione di posteggio da parte del Comune e informazioni relative alla presentazione della Dua e relativi allegati che costituiscono titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività), mentre ogni obbligo di comunicazione in capo all'ufficio titolare del procedimento circa gli esiti della procedura concorsuale si riterrà assolto con la pubblicazione delle relative graduatorie all'albo pretorio on line, come specificato ai successivi articoli.

Per effetto della partecipazione alla presente procedura, il concorrente accetta che la pubblicazione dell'esito del concorso all'albo on line equivalga a tutti gli effetti alla comunicazione nominativa.

Art. 8 Adempimenti e termini per l'avvio dell'attività

Per l'avvio dell'attività, considerato il carattere permanente delle relative concessioni, è stabilito un termine massimo di giorni 60 dal rilascio della stessa concessione, salvo eventuali richieste di proroga in caso di comprovata necessità, da presentarsi prima del termine di scadenza, pena la decadenza della relativa concessione e del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività. Il titolo abilitativo per l'avvio dell'attività è costituito dalla ricevuta telematica della DUA (Dichiarazione Autocertificativa Unica), e dei relativi allegati previsti dalla modulistica regionale SUAPE per la tipologia merceologica riferita al presente bando, da presentarsi in modalità esclusivamente telematica, secondo le disposizioni della legge regionale n.24/2016, delle direttive applicative in materia di Suap approvate con deliberazione G.R. n.11/14 del 28.02.2017, modificate con delibera G.R. n.10/13 del 27.02.2018, e del DPR n.160/2010.

Art.9 Accertamenti e Sanzioni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare d'ufficio il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività in capo al concorrente avente titolo all'assegnazione dell'area secondo i risultati della predetta graduatoria.

Restano salve tutte le disposizioni di natura penale ed amministrativa per chi rilascia false dichiarazioni in sede di autocertificazione.

Art. 10 Trattamento dei Dati Personali

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui al G.D.P.R. Reg. UE 679/2016 e s.m.i.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formazione della graduatoria e per il rilascio della concessione di posteggio.

Art. 11 Autotutela

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'autotutela in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità. In tali ipotesi non sarà dovuto ai partecipanti alla procedura di concorso alcun risarcimento, rimborso od altro.

Art. 12 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al vigente Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche del Comune di Sinnai approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 17/02/2010 e alle disposizioni di legge attinenti, nonché al regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 21 maggio 2021 e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme dei vigenti Regolamenti sopra citati, ed alla disciplina legislativa e regolamentare in materia.

Art.13 Pubblicazione del bando

Il testo del presente Bando ed i relativi moduli di partecipazione sono altresì pubblicati, integralmente all'Albo Pretorio online del Comune di Sinnai e sul sito internet istituzionale www.comune.sinnai.ca.it, alla sezione Bandi e Gare.